



Decisione concernente la chiusura di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni

(art. 36 lett. a, legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

del 7 giugno 2022

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) constata che

- Trustee of Carbon Funds è titolare del conto CH-100-1047-0 del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni;
- sul conto menzionato non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati;
- il conto non è stato utilizzato per almeno un anno (Art. 64 cpv. 2 lett. a ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂; RS 641.711));
- il titolare del conto o i suoi utenti registrati hanno violato per almeno un anno le disposizioni del registro dello scambio di quote di emissioni (Art. 64 cpv. 2 lett. b ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂; RS 641.711));

e decide:

1. in base all'articolo 64 capoverso 2 lettere a e b dell'ordinanza sul CO₂, il conto CH-100-1047-0 del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni viene chiuso il 7 luglio 2022.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa. Tale termine decorre dal giorno successivo alla notifica.

L'atto di ricorso deve essere depositato in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

7 giugno 2022

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM):

Divisione Clima, Andrea Burkhardt, Capodivisione